



**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER  
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE  
DEL CENTRO DI INTEGRAZIONE SOCIALE DI  
JESI**

## Indice generale

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. ....	2
ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO. ....	3
ART. 3 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO. ....	3
ART. 5 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA. ....	4
ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. ....	5
ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. ....	5
ART. 8 – PERSONALE. ....	5
ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE.....	6
ART. 10 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIA. ....	7
ART. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI.....	7
ART. 12 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO. ....	8
ART. 13 – CONTROLLO DEL SERVIZIO. ....	8
ART. 14 – PENALI CONTRATTUALI. ....	8
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ....	9
ART. 16 – RECESSO. ....	9
ART. 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	10
ART. 18 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA. ....	10
ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI. ....	10
ART. 20 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ....	10
ART. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI. ....	11
ART. 22 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE. ....	11

## **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.**

Il presente contratto ha ad oggetto la gestione in appalto del Centro di Integrazione sociale di Jesi in collaborazione con l'ASP AMBITO 9.

Il Centro per l'integrazione sociale di Jesi è un servizio che offre accoglienza, ascolto, informazione, orientamento e consulenza a persone migranti. Inoltre, con l'Unità Operativa Immigrazione dell'ASP AMBITO 9, programma e gestisce le attività volte all'integrazione dei cittadini migranti del territorio.

Le attività svolte all'interno del Centro sono principalmente:

- Attività di sportello;
- Attività di accompagnamento ai percorsi di inserimento lavorativo;
- Attività di integrazione con corsi di orientamento formativo, aggregazione tra persone singole, raccordo con vari Enti pubblici per disbrigo pratiche burocratiche e amministrative.

Il Centro Servizi per l'integrazione Sociale dovrà mantenere i seguenti orari di apertura al pubblico:

- lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
- venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Le attività previste all'interno del Centro dovranno essere, principalmente, le seguenti:

### **1) di sportello**

- Accoglienza, ascolto, informazioni, attività di orientamento ed invio appropriato ai diversi servizi del territorio, promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione;
- Informazioni per rinnovo di permessi di soggiorno, regolarizzazioni, supporto abitativo, orientamento sul territorio;
- Rete con i servizi del territorio.

L'attività di sportello dovrà essere attiva almeno 3 giorni a settimana, di cui almeno uno di pomeriggio, per complessive 12 ore settimanali.

### **2) di accompagnamento ai percorsi di inserimento lavorativo**

- Supporto e accompagnamento al lavoro di persone segnalate dall' Assistente Sociale dell'ASP AMBITO 9 in situazione di particolare difficoltà lavorativa;
- Monitoraggio del percorso di ricerca attiva del lavoro e restituzione al servizio Sociale inviante;
- Indicazioni riguardanti la ricerca del lavoro attraverso la compilazione del curriculum, l'orientamento relativo al lavoro e alla formazione, la fornitura di elenchi utili per la ricerca attiva del lavoro;

### **3) di integrazione**

- Corsi finalizzati all' apprendimento della lingua e di supporto ai bisogni rilevati sul territorio;
- Orientamento formativo;
- Aggregazione tra donne straniere;
- Aggregazione tra persone singole;
- Raccordo tra gli enti deputati alla raccolta delle istanze presentate dagli stranieri con particolare riferimento al rilascio/rinnovo dei documenti di soggiorno.

Il Centro si attiva, su indicazione dell'ASP AMBITO 9, per altri interventi rivolti a migranti.

Il servizio collabora oltre che con il Servizio Sociale professionale dell'ASP AMBITO 9, anche con gli altri Enti pubblici e privati per le iniziative relative all'integrazione.

Il Centro effettua attività di front office (sportello), di back office (integrazione e di accompagnamento nei percorsi di inserimento lavorativo, lavoro di programmazione, ricerca informazioni, contatti con l'esterno e lavoro di rete) e attività per l'integrazione sociale.

Il Centro è chiuso orientativamente per 5 settimane all'anno (due nel mese di dicembre, due nel mese di agosto e altre festività). Le chiusure saranno sempre preventivamente concordate con l'U.O.C. Immigrazione dell'ASP AMBITO 9.

## **ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.**

L'appalto avrà una durata di anni tre (3) presumibilmente dall'01/09/2024 al 31/08/2027 o dalla data di effettivo avvio del servizio, se differente, risultante da apposito verbale.

L'ASP si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, fino a un massimo di ulteriori anni 2 (due) e può esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente per un massimo di sei (6) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ART. 3 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.**

L'esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa, anche parzialmente, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) se si verificano circostanze sopravvenute ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore, che impediscano temporaneamente in tutto o in parte la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
- b) se la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse, inclusa l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 121 del D. Lgs.36/2023, e comunque per il tempo strettamente necessario, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante dell'esecutore.

## **ART. 4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO.**

L'importo annuo dell'appalto è stimato in **€ 21.500,00**, esclusa IVA.

L'importo complessivo dell'affidamento per anni tre (3) è pari a **€ 64.500,00**

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore complessivo dell'affidamento, tenuto conto di tutte le opzioni e varianti, è pari ad **€ 131.150,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così individuato:

Importo complessivo dell'affidamento (36 mesi)	Importo del rinnovo (24 mesi)	Importo proroga (6 mesi)	Aumento del 20% ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice	Valore complessivo dell'appalto ex art. 14
€ 64.500,00	€ 43.000,00	€ 10.750,00	€ 12.900,00	<b>€ 131.150,00</b>

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/costo da valutarsi ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Si precisa che, ai sensi del comma 5, l'elemento relativo al costo assumerà la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi individuati nel disciplinare.

Il costo della manodopera è stimato in € 20.000,00 annui calcolati sulla base del costo orario del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali come previsti nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020 e successivi aggiornamenti (febbraio 2024, ottobre 2024 e ottobre 2025).

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo nazionale applicato è il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – Codice alfanumerico T151.

Non sono dovuti oneri specifici per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali in quanto trattandosi di appalto svolto in locali dove opera solo personale dell'impresa affidataria, non è dovuta l'elaborazione del DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

#### **ART. 5 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA.**

La Ditta affidataria provvede a:

- ✦ Realizzare le attività previste nella gestione di cui all'art. 1;
- ✦ effettuare la pulizia dei locali con attrezzature, materiale e prodotti propri;
- ✦ nominare un operatore con funzioni di coordinatore. Il coordinatore dovrà collaborare con l'U.O.C. Immigrazione dell'ASP AMBITO 9 e con il Servizio Sociale dell'ASP tramite incontri periodici volti a verificare l'andamento dell'attività del Centro e per la gestione dei casi segnalati dal Servizio Sociale seguiti in collaborazione;
- ✦ effettuare l'apertura dello sportello front office almeno tre giorni a settimana;
- ✦ effettuare periodicamente attività volte all'integrazione dei migranti;
- ✦ predisporre annualmente una documentazione riepilogativa sul numero degli utenti (per sesso nazionalità e tipo di richiesta età, indicandone la media mensile) e sull'attività svolta. Dovranno essere prodotti due report, uno per mese, dal mese di gennaio al mese di giugno e l'altro dei dodici mesi dell'anno;
- ✦ provvedere a dotarsi del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività nel Centro;

L'affidataria si obbliga a nominare un Coordinatore del servizio, il quale sarà anche il responsabile della struttura. Il responsabile della struttura dovrà collaborare con gli Uffici dell'ASP AMBITO 9 – U.O.C. Immigrazione. Il Coordinatore dovrà inoltre soprintendere al funzionamento della struttura e provvedere a dare le necessarie direttive e indicazioni agli operatori.

La Ditta affidataria, nello svolgimento del servizio dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta affidataria, nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al GDPR 2016/679, del D.lgs. 196/2003 in materia di dati personali.

La Ditta affidataria è responsabile del corretto comportamento del personale impiegato nel servizio e per l'esatta osservanza da parte dello stesso degli obblighi di segretezza di eventuali dati di cui verrà in possesso per l'esecuzione dell'appalto.

Gli operatori del servizio sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP AMBITO 9 approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 42 del 08-11-2022 e pubblicato nel sito istituzionale [www.aspambitonove.it](http://www.aspambitonove.it) – Sezione “Regolamenti”.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Azienda la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

La Ditta affidataria del servizio è obbligata a rendere il servizio con continuità e per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del servizio, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori rispetto a quelli comunicati inizialmente.

La Ditta affidataria del servizio dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore che non risulti adeguato alle esigenze del servizio, su motivata richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 6 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.**

Il corrispettivo verrà liquidato con cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse, previa verifica delle prestazioni e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ai fini del pagamento dei servizi resi l'impresa affidataria dovrà trasmettere il foglio ore unitamente ad una bozza della fattura elettronica che intende emettere (c.d. *pro forma*). Una volta che la Stazione Appaltante avrà verificato la coerenza tra prezzo richiesto e numero di ore svolte, l'affidataria potrà emettere una fattura elettronica che verrà liquidata entro gli ordinari termini di legge. I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'impresa affidataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

La liquidazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136.

A tale proposito **ogni fattura inviata dovrà obbligatoriamente indicare il codice CIG** identificativo della procedura che verrà acquisito al momento della pubblicazione nella PAD.

L' ASP AMBITO 9 ha la facoltà di sospendere nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture all'impresa affidataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

#### **ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.**

A norma dell'art. 119, comma 1, del Codice, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, è vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La gestione del Centro non è subappaltabile in quanto trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera nel quale è prevista la clausola sociale (vedi successivo art. 9) per cui la previsione del subappalto impedirebbe la riassunzione del personale in servizio ad opera dell'affidataria. Inoltre, considerando la fragilità dell'utenza a cui è diretto il servizio, è comunque necessario garantire una continuità delle prestazioni anche sotto il profilo dell'identità degli operatori con i quali gli utenti hanno stretto forti legami.

#### **ART. 8 – PERSONALE.**

Il Centro opera attraverso le seguenti figure professionali che l'impresa affidataria si impegna a fornire:

- n. uno (1) Coordinatore e Responsabile del Centro – livello D2 del contratto di lavoro della Cooperative sociali, per 10 ore settimanali;
- n. uno (1) operatore della mediazione – livello D1 del contratto di lavoro delle Cooperative sociali, per 6 ore settimanali;

- n. uno (1) operatore dell'integrazione – livello D1 del contratto di lavoro delle Cooperative sociali, per 3 ore settimanali.

Il Coordinatore deve possedere:

- esperienza di coordinamento di servizi analoghi di almeno tre anni;
- capacità di coadiuvare e sostenere il progetto di accoglienza, permanenza accompagnamento;
- conoscenza del territorio.

L'operatore di base deve possedere:

- buone capacità di gestire relazioni sociali;
- capacità di raccordo con i servizi del territorio;
- conoscenza della situazione migratoria sul territorio con un'esperienza di almeno tre anni nelle attività di front office con cittadini italiani e stranieri.

L'affidataria assicura che le prestazioni di cui al servizio oggetto dell'appalto saranno effettuate con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti, i cui nominativi e qualifiche, saranno comunicati tempestivamente e preventivamente alla stazione appaltante.

L'affidataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento dei servizi essenziali in caso di sciopero del personale, darne comunicazione alla stazione appaltante e comunicare tutte le eventuali modalità operative alternative per assicurare comunque e in ogni caso il servizio. L'affidataria si impegna ad osservare e ad applicare integralmente, in favore del proprio personale adibito al servizio oggetto dell'appalto, tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio medesimo, anche dopo la loro scadenza, pur se non aderente alle associazioni stipulanti, o receda da queste o indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'affidataria si impegna ad adottare la legge della Repubblica Italiana quale legge regolatrice dei rapporti di lavoro intercorrenti tra essa e il proprio personale impiegato nel servizio oggetto del presente contratto.

L'impresa affidataria dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, sollevando l'ASP AMBITO 9 da qualsiasi onere e responsabilità in merito.

L'affidataria si impegna a monitorare l'attività del proprio personale e, se del caso, a sostituire gli operatori la cui condotta non dovesse essere ritenuta consona al contesto peculiare lavorativo.

In tali casi, le richieste che l'ASP AMBITO 9 dovesse formulare in merito saranno vincolanti per l'affidataria. In particolare, qualora la Stazione Appaltante richieda, con atto scritto debitamente motivato, la sostituzione di un operatore l'appaltatrice dovrà produrre le sue controdeduzioni entro 48 dall'invio della richiesta. Se decorso inutilmente tale termine, ovvero se le predette difese non fossero accolte dalla stazione appaltante, l'operatore andrà irrevocabilmente sostituito con un altro dipendente dell'impresa affidataria in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti.

Nel caso in cui l'impresa affidataria non dovesse provvedere a norma del precedente articolo il contratto potrà essere risolto.

## **ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE**

L'affidataria è obbligata comunque all'utilizzo di via prioritaria degli stessi operatori già impiegati nel servizio, nell'ottica della sua continuità e del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali, a condizione che il numero e la qualifica dei predetti soggetti siano

armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'affidataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

A tale scopo si allega alla documentazione dell'affidamento l'elenco del personale attualmente impiegato (Allegato E).

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega al progetto tecnico un progetto di assorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

#### **ART. 10 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AFFIDATARIA.**

L'affidataria è obbligata a stipulare un'idonea polizza assicurativa RCT/RCO per danni, infortuni e indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante.

Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi e dello stesso importo per la responsabilità civile per i danni cagionati dai propri dipendenti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall'affidataria all'Ente appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, i suoi effetti dovranno protrarsi per tutta la durata del presente contratto.

Qualora l'impresa affidataria abbia già stipulato una polizza con le caratteristiche descritte nei commi precedenti, potrà essere consegnata una copia dell'apposita appendice che ne estenda gli effetti alla copertura dei rischi nascenti dall'appalto.

L'affidataria è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose dalle attività nelle quali è direttamente coinvolto il proprio personale, a qualsiasi titolo operante, e nell'esecuzione del presente contratto, con la conseguenza che l'ASP AMBITO 9 è sollevata da qualunque azione, domanda o altra pretesa che possa essere avanzata da terzi danneggiati, direttamente o indirettamente, dalle attività di diretta competenza dell'appaltatore, previste dal presente contratto o comunque volte alla realizzazione del suo oggetto.

L'impresa affidataria si impegna, in ogni caso, a manlevare o comunque tenere indenne l'ASP AMBITO 9 da ogni domanda, azione o pretesa che terzi possano vantare nei confronti della Stazione Appaltante in ragione del fatto illecito commesso dal personale impiegato dall'appaltatore nella realizzazione delle azioni previste dal presente contratto.

#### **ART. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI.**

In corso di esecuzione dell'appalto potranno essere disposte varianti contrattuali unicamente ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 120 del D. LGS. 36/2023.

In particolare, ai sensi del comma 9, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore la loro esecuzione agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto; in tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad adempiere e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



## **ART. 12 – STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO.**

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia dell'utenza interessata, devono rispettare gli standard qualitativi riportati nelle presenti condizioni particolari oltretutto quelli risultanti dall'offerta formulata dall'affidataria.

Gli Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi:

- al rispetto dell'obbligo dell'universalità di trattamento, inteso come erogazione del servizio alla generalità degli utenti aventi diritto ai servizi oggetto del presente appalto;
- alla qualificazione del personale, alla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- alla formazione e addestramento del proprio personale;
- alla correttezza nei rapporti con gli utenti e trasparenza in materia di accesso ad atti e informazioni;
- agli strumenti messi a disposizione per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- al tempo di risposta ai reclami dell'utenza.

## **ART. 13 – CONTROLLO DEL SERVIZIO.**

Spettano all'ASP AMBITO 9 ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento degli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente contratto, dalle disposizioni di legge richiamate e da quelle che, pur non espressamente menzionate, trovano comunque applicazione al servizio oggetto dell'appalto.

Tra i poteri di controllo di cui al presente articolo rientrano, in via non esclusiva e meramente esemplificativa, quello di effettuare ispezioni e sopralluoghi, senza preavviso, e di richiedere tutta la documentazione, in possesso dell'affidataria, anche se non prodotta dalla stessa, che riguardi, anche tangenzialmente, il servizio oggetto dell'appalto.

Le richieste documentali di cui al precedente comma dovranno essere evase dall'affidataria, anche mediante strumenti e supporti informatici, senza eccezioni, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla loro formulazione, senza addebitare alcun costo alla Stazione Appaltante. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta scritta e debitamente motivata dell'appaltatrice, anche più di una volta, detto termine non potrà comunque in nessun caso superare i giorni trenta (30).

## **ART. 14 – PENALI CONTRATTUALI.**

L'affidataria è tenuta ad eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente contratto e della legislazione applicabile al servizio oggetto d'appalto. Qualora anche a seguito dei controlli di cui al precedente articolo, si rilevino inadempimenti, omissioni e irregolarità nello svolgimento del servizio saranno applicate le penali di seguito indicate per ciascuna violazione:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura giornaliera: € 100,00 per ogni infrazione;
- mancata erogazione del servizio, di cui all'Art.1, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto per giusta causa: in misura giornaliera l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- comportamento scorretto con gli utenti, segnalato dagli stessi utenti o verificato d'ufficio, a seconda della gravità delle inadempienze riscontrate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa: da € 50,00 a € 200,00.

Il RUP contesterà all'affidataria le singole ipotesi di inadempimento per iscritto. Quest'ultima, entro 10 giorni lavorativi dalla data della suddetta comunicazione, potrà fornire, sempre per iscritto, le

proprie giustificazioni. Qualora queste non pervengano alla Stazione Appaltante nel predetto termine, ovvero non vengano ritenute idonee ad escludere ogni responsabilità per l'inadempienza contrattuale contestata, all'affidataria verranno applicate le sanzioni e le penali di cui sopra.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applicasse almeno quattro penalità senza aver ricevuto idonee giustificazioni da parte dell'affidataria, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per l'applicazione di quanto sopra riportato, l'appaltante potrà rivalersi mediante compensazione con eventuali crediti verso l'impresa affidataria, ovvero incamerando la cauzione di cui al successivo art. 16, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

In caso di grave inadempienza è facoltà della stazione appaltante dichiarare la risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'Art. 122 del Codice nonché di quanto previsto all'Art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

A titolo esemplificativo l'ASP procederà comunque alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- Arbitrario abbandono del servizio o interruzione del servizio senza giusta causa;
- Inadempienza contrattuale che abbia dato luogo a lesioni lievi, gravi o gravissime a carico dell'utenza;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- Più di quattro violazioni del servizio che comportano l'applicazione di penalità e sanzioni;
- Mancato reintegro della cauzione definitiva.

La stazione appaltante dichiarerà comunque la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e senza pregiudizio per ogni azione finalizzata alla rivalsa dei danni nei seguenti casi:

- Accertata insussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso;
- Cessione del contratto;
- Inosservanza del divieto di subappalto per come indicato nell'Art. 7;
- Mancata ottemperanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, o per ogni altra che l'ASP riterrà di contestare, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 16 – RECESSO.**

L'ASP AMBITO 9 ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D. LGS. 36/2023 con preavviso di almeno trenta (30) giorni, da comunicare all'Affidataria con PEC;

Nel caso in cui il recesso derivi da un mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'ASP, l'Affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

## **ART. 17 – GARANZIA FIDEIUSSORIA**

A garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse o dalla cattiva esecuzione del servizio, prima della stipula del contratto, la Ditta affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale, a norma dell'art. 53, comma 4, del D. LGS 36/2023, secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. N. 36/2023, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Tale garanzia resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio e di ogni altro adempimento assunto dalla Ditta affidataria con la sottoscrizione del contratto, con facoltà dell'Amministrazione comunale di avvalersene per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale dovesse avvalersi della cauzione, in tutto o in parte, la Ditta affidataria è tenuta a reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta. In difetto si provvederà mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti.

## **ART. 18 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA.**

L'impresa affidataria dovrà assicurare la continuità nell'espletamento del servizio, così come previsto nel presente contratto; in caso di sciopero del personale o di altri eventi che comportino l'interruzione, totale o parziale, del servizio, la Stazione Appaltante dovrà esserne avvisata con un anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore, inclusa la sospensione dei finanziamenti, non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

L'affidataria è obbligata al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e delle attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Al momento della stipula del contratto, l'appaltatrice dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della sicurezza, nominato ai sensi del citato Decreto Legislativo, e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, assicurandosi che siano provvisti delle necessarie qualifiche.

## **ART. 19 – REVISIONE DEI PREZZI.**

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, è riconosciuta una revisione del prezzo originario nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire e previa richiesta scritta da parte della Ditta.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza quale indice il costo medio del personale risultante dalle tabelle del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, rispetto a quello vigente a febbraio 2024.

## **ART. 20 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

L'affidamento del servizio comporterà per l'impresa affidataria la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub- responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato

#### **ART. 21 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI.**

L'affidataria prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Codice di comportamento integrativo dell'ASP AMBITO 9, approvato con Delibera del C.d.A. n. 42 del 08.11.2022, e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo operanti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

#### **ART. 22 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE.**

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona.

IL R.U.P.  
Dott.ssa Barbara Paolinelli